



INTESA SANPAOLO
PROTEZIONE



Condizioni di Assicurazione per Contratto Base Motocicli e Ciclomotori

Condizioni di Assicurazione previste dal Decreto del MiSE n. 54/2020

Mod. 186381 12/2024

Società del Gruppo



INTESA SANPAOLO
ASSICURAZIONI

Contratto Base Motocicli e Ciclomotori





Caro Cliente,

le presenti Condizioni di Assicurazione contengono l'insieme delle regole che disciplinano Contratto Base Motocicli e Ciclomotori.

Le Condizioni di Assicurazione si articolano in tre Sezioni:

- **SEZIONE I** (Artt. 1 – 9) – Norme relative all'emissione e alla durata della polizza
- **SEZIONE II** (Artt. 10 – 13) – Norme relative alle coperture assicurative acquistate
- **SEZIONE III** (Art. 14) – Norme relative alla gestione dei sinistri

Per facilitare la consultazione e la lettura delle Condizioni di Assicurazione abbiamo arricchito il documento con:

- **box di consultazione** che forniscono informazioni e approfondimenti su alcuni aspetti del contratto; sono degli spazi facilmente individuabili perché contrassegnati con margine arancione e con simbolo della lente di ingrandimento. 
- **note inserite a margine** del testo, segnalate con un elemento grafico arancione, forniscono brevi spiegazioni di parole, sigle e concetti di uso poco comune. 
- **punti di attenzione**, segnalati con un elemento grafico, vogliono ricordare al cliente di verificare che le coperture di suo interesse non siano soggette a esclusioni, limiti, franchigie e scoperti. 
- **Elemento grafico di colore grigio**, identifica le clausole vessatorie che è necessario conoscere prima della sottoscrizione del contratto e che richiederanno una specifica approvazione in sede di acquisto della polizza. 
- **Elemento grafico di colore arancione**, identifica le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie od oneri a carico del contraente o dell'assicurato su cui è importante porre l'attenzione prima della sottoscrizione del contratto. 

Il set informativo di Contratto Base Motocicli e Ciclomotori è disponibile sul sito internet della Compagnia www.intesasanpaoloprotezione.com e le sarà comunque consegnato all'acquisto della polizza.

Grazie per l'interesse dimostrato.

Indice

SEZIONE I

NORME RELATIVE ALL'EMISSIONE E ALLA DURATA DELLA POLIZZA

Art. 1.	CHE TIPO DI POLIZZA È CONTRATTO BASE MOTOCICLI E CICLOMOTORI	Pag. 1 di 20
Art. 2.	QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE	Pag. 1 di 20
Art. 2.1	Quanto dura la polizza	Pag. 1 di 20
Art. 2.2	Quando cominciano e quando finiscono le coperture	Pag. 1 di 20
Art. 2.3	Quando e come si sospendono le coperture	Pag. 1 di 20
Art. 3.	QUANDO E COME È POSSIBILE PAGARE	Pag. 2 di 20
Art. 3.1	Modalità di stipula del contratto	Pag. 2 di 20
Art. 3.2	Pagamento del premio ed emissione della polizza	Pag. 2 di 20
Art. 3.3	Perfezionamento del contratto	Pag. 2 di 20
Art. 4.	QUANDO E COME È POSSIBILE RECEDERE DALLA POLIZZA	Pag. 3 di 20
Art. 4.1	Quando e come è possibile cambiare idea sull'acquisto della Polizza (Recesso dal contratto)	Pag. 3 di 20
Art. 4.2	Quando e come è possibile risolvere il contratto (Risoluzione del contratto)	Pag. 4 di 20
4.2.1	CASO A: trasferimento della proprietà del veicolo o deposito in conto vendita - distruzione, demolizione, radiazione o esportazione definitiva all'estero del veicolo	Pag. 4 di 20
4.2.2	CASO B: furto, rapina, appropriazione indebita	Pag. 5 di 20
Art. 5.	QUALI OBBLIGHI CI SONO	Pag. 5 di 20
Art. 5.1	Correttezza delle dichiarazioni	Pag. 5 di 20
Art. 5.2	Aggravamento di Rischio	Pag. 5 di 20
Art. 6.	QUAL È IL FORO COMPETENTE E QUALI SONO I SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE ALLA POLIZZA	Pag. 5 di 20
Art. 7.	AREA RISERVATA	Pag. 6 di 20
Art. 8.	VERIFICA SERVIZI CONTRATTUALI	Pag. 7 di 20
Art. 9.	RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	Pag. 7 di 20

SEZIONE II

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE ACQUISTATE

Art. 10.	CHE COSA È ASSICURATO	Pag. 8 di 20
Art. 10.1	Responsabilità Civile Auto (RC Auto)	Pag. 8 di 20
10.1.1	Formula tariffaria Bonus Malus	Pag. 8 di 20
10.1.2	Periodo di Osservazione	Pag. 12 di 20
Art. 11	CHE COSA NON È ASSICURATO	Pag. 12 di 20
Art. 11.1	Responsabilità Civile Auto (RC Auto)	Pag. 12 di 20
Art. 12	QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE	Pag. 12 di 20
Art. 12.1	Limiti alla Garanzia Responsabilità Civile Auto - Rivalsa	Pag. 12 di 20
Art. 13	DOVE VALGONO LE COPERTURE	Pag. 13 di 20
Art. 13.1	Validità territoriale della Responsabilità Civile	Pag. 13 di 20

SEZIONE III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI

Art.14	DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO	Pag. 14 di 20
Art. 14.1	Denuncia e gestione del sinistro	Pag. 14 di 20
Art. 14.2	Gestione del sinistro e risarcimento dei danni	Pag. 14 di 20
14.2.1	Risarcimento dei danni con procedura di Risarcimento Diretto	Pag. 14 di 20
14.2.2	Risarcimento dei danni con Procedura ordinaria	Pag. 15 di 20
14.2.3	Sinistro avvenuto in Italia con un veicolo immatricolato all'estero	Pag. 15 di 20
14.2.4	Sinistro avvenuto all'estero con un veicolo immatricolato all'estero	Pag. 16 di 20

GLOSSARIO

Pag. 17 di 20

Allegato Tabelle

Pag. 1 di 4

Informative Privacy

Pag. 1 di 7

sezione I

NORME RELATIVE ALL'EMISSIONE E ALLA DURATA DELLA POLIZZA**articolo 1. Che tipo di polizza è Contratto Base Motocicli e Ciclomotori**

Contratto Base Motocicli e Ciclomotori è una polizza a copertura della Responsabilità Civile (RC Auto) per i motocicli e ciclomotori a uso privato. Prevede la formula tariffaria Bonus Malus. La garanzia viene prestata nella forma Guida libera, cioè senza alcun vincolo sul conducente, e con valori assicurati pari ai Massimali minimi di legge in vigore al momento della stipula del contratto (6.450.000 euro per i danni fisici e 1.300.000 euro per i danni a cose). Le Condizioni di Assicurazione sono redatte secondo il modello predefinito dal Ministero dello Sviluppo Economico.

articolo 2. Quando cominciano e quando finiscono le coperture**2.1 Quanto dura la polizza**

La polizza dura un anno e non si rinnova automaticamente.

La Compagnia invia, entro 30 giorni dalla scadenza del contratto, una comunicazione di scadenza con la possibilità di rinnovo dell'anno successivo.

2.2 Quando cominciano e quando finiscono le coperture

Le coperture cominciano all'ora del giorno di decorrenza riportati in polizza, a condizione che sia stato pagato il premio. Diversamente cominciano alle ore 24 della data di pagamento del premio.

Le coperture finiscono alle ore 24 del giorno di scadenza della polizza.

La Compagnia mantiene valide le coperture di polizza anche oltre la scadenza fino a quando non viene stipulato un nuovo contratto e comunque non oltre le ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza.

Almeno 30 giorni prima della scadenza, la Compagnia mette a disposizione del Contraente l'Attestato di Rischio, come previsto al successivo articolo 10.1.1.

Posso circolare se è scaduta la mia polizza e non ne ho stipulata un'altra?

Sì, avrai ancora 15 giorni di copertura successivi alla scadenza nel corso dei quali potrai rinnovare la polizza o stipularne una diversa con un'altra Compagnia assicurativa. Si chiama periodo di tolleranza ed è:

- valido solo in Italia
- previsto per legge
- valido anche per i neopatentati
- valido fino alle ore 23.59 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza della polizza.

2.3 Quando e come si sospendono le coperture**Sospensione volontaria per inutilizzo del veicolo**

La polizza può essere volontariamente sospesa, per inutilizzo del veicolo, una sola volta durante l'annualità come previsto dall'articolo 122 bis comma 2 del codice delle assicurazioni. Durante il periodo di sospensione non è possibile in alcun caso utilizzare il veicolo, in quanto temporaneamente privo di copertura assicurativa obbligatoria.

Per richiedere la sospensione il Contraente può inviare la richiesta con e-mail o PEC, con una copia del documento di identità comunicando il periodo di sospensione. Tale termine può essere prorogato più volte, con preavviso di 10 giorni dalla scadenza del periodo di sospensione in corso (5 giorni per i veicoli di interesse storico e collezionistico). Il periodo di sospensione, comprensivo delle eventuali proroghe, non può superare i 10 mesi (11 per i veicoli di interesse storico e collezionistico).

Sul sito www.intesasanpaoloprotezione.com è disponibile un fac-simile di modulo "Richiesta di sospensione" che può essere utilizzato per l'invio della richiesta.

La sospensione è efficace dal momento della registrazione nella banca dati della Motorizzazione Civile, secondo le modalità previste dalla normativa in vigore. La Compagnia conferma la sospensione della polizza al Contraente tramite apposita comunicazione inviata secondo le modalità scelte al momento della sottoscrizione della polizza.

In caso di polizza con vincolo, per chiedere la sospensione è necessario inviare anche l'autorizzazione dell'ente vincolatario.

Riferimento normativo: Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 marzo 2020 n. 54 recante la definizione del Contratto Base di assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore

Riattivazione della polizza

Il Contraente può riattivare la polizza in qualsiasi momento prima della fine del periodo di sospensione inizialmente indicato, inviando la richiesta alla Compagnia tramite e-mail. In ogni caso, alla scadenza del periodo di sospensione prescelto e comunque trascorsi 10 mesi dalla sospensione (11 mesi per i veicoli di interesse storico o collezionistico), la polizza è riattivata dalla Compagnia e inviata al Contraente insieme al Certificato di assicurazione e alla carta verde.

La scadenza della polizza è prorogata per un periodo pari alla durata della sospensione, purché il periodo di sospensione sia superiore a 14 giorni.

Se il Contraente comunica alla Compagnia la modifica di uno o più dati, riceve un preventivo con il nuovo premio: se l'importo da pagare è maggiore, il Contraente deve pagare la differenza, se minore la Compagnia rimborsa l'eccedenza.

Facciamo un esempio

Il sig. Rossi, contraente della polizza con decorrenza 10/09/2024 e scadenza 10/09/2025, ha chiesto la sospensione della polizza per inutilizzo della propria moto dal 10/2/2025 al 10/4/2025 (due mesi).

Entro il 31/3/2025 (quindi entro dieci giorni dal termine del periodo di sospensione scelto) può chiedere una proroga della sospensione.

In questo caso, la proroga non può essere superiore a 8 mesi, in quanto il periodo totale di sospensione (nuovo periodo di sospensione + periodo precedente) non può superare complessivamente i 10 mesi nell'annualità di polizza.

articolo 3. Quando e come è possibile pagare

3.1. Modalità di stipula del contratto

Il contratto può essere stipulato a distanza chiamando il Servizio Clienti della Compagnia al numero 800.124.124. Il Servizio Clienti fornirà tutte le informazioni necessarie per la conclusione del contratto.

Facciamo chiarezza

La polizza è il documento che attesta l'esistenza del contratto di assicurazione. Fanno parte della polizza anche il Certificato di assicurazione, la Carta verde e le Condizioni di Assicurazione.



3.2 Pagamento del premio ed emissione della polizza

Il pagamento del premio avviene sempre in un'unica soluzione nelle modalità indicate sul sito della Compagnia nell'apposita sezione dedicata al Contratto Base.

Il premio comprende le imposte e il Contributo al Servizio Sanitario Nazionale per la garanzia RC Auto.

Quali sono le imposte che incidono sul premio

Il premio comprende, oltre all'importo calcolato in base a fattori personali (come ad esempio l'età del proprietario, la città di residenza, la classe di merito) e alle caratteristiche del veicolo, anche le imposte e gli oneri di legge.

Per la RC Auto l'imposta di legge è del 12,5% ma ogni provincia per i motocicli può modificarla, nella misura massima del 3,5% in più o in meno. Inoltre, è previsto anche il contributo al Servizio Sanitario Nazionale (10,5%) e il Fondo di Garanzia per le vittime della strada (2,5%) e ogni altro onere previsto per legge.

Gli oneri fiscali e qualsiasi altro onere previsto per legge sono a carico del Contraente.

3.3 Perfezionamento del contratto

Il contratto si perfeziona con la sottoscrizione della polizza e acquista efficacia con il pagamento del premio.

Contraente, proprietario e Assicurato: facciamo chiarezza

Il Proprietario del veicolo, il cui nome è scritto sul libretto di circolazione, è la persona a cui risulta intestato l'auto presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e colui al quale viene assegnata la classe di merito in base alla quale viene calcolato il premio.

L'Assicurato è invece il soggetto protetto dalla polizza. Per la garanzia di Responsabilità Civile RC Auto, è la persona la cui responsabilità è assicurata per legge in relazione alla circolazione del veicolo.

L'Assicurato non coincide necessariamente con il Contraente.

Il Contraente è la persona che sottoscrive la polizza e paga il premio. Può coincidere o meno con il proprietario del veicolo.

Per perfezionare il contratto la Compagnia deve prima verificare la correttezza dei dati dell'identità del Contraente e del Proprietario del veicolo, se persona diversa dal Contraente. Se l'esito della verifica dei dati è positivo, il Contraente riceve la polizza, il Certificato e la Carta Verde.

Se invece il Contraente non ha inviato o consegnato tutti i documenti necessari, la Compagnia non emette la polizza e il contratto non si conclude.

Ricevuta la documentazione dalla Compagnia, il Contraente deve verificare l'esattezza e la completezza dei dati. Se non rileva errori e/o omissioni, invia alla Compagnia via email altri eventuali documenti richiesti dalla Compagnia.

L'Attestato di Rischio viene acquisito direttamente in via telematica tramite l'apposita Banca Dati Ania al momento dell'elaborazione del preventivo.

In assenza di continuità assicurativa, se alla stipula del contratto l'Attestato di Rischio non risulta nella Banca dati, la Compagnia acquisisce in via telematica l'ultimo Attestato di Rischio utile e richiede al Contraente, per il periodo residuo, una dichiarazione che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e la classe di merito: la Compagnia si fa carico di verificare presso la Banca Dati la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se necessario, procede alla riclassificazione della polizza.

Cos'è la Banca Dati degli Attestati di Rischio

Dal 1° luglio 2015 l'Attestato di Rischio esiste solo in formato elettronico ed è sempre consultabile online sull'Area Riservata del sito della propria Compagnia. Ciò permette di emettere più velocemente le polizze auto e rendere più trasparenti le procedure. Per acquistare una nuova polizza con un'altra Compagnia non occorre più consegnare l'Attestato di Rischio in quanto le informazioni in esso contenute possono essere acquisite dalle Compagnie anche online nella Banca Dati Ania.

I nostri clienti possono comunque visualizzare il proprio Attestato di Rischio 30 giorni prima della scadenza della polizza nell'Area Clienti del sito www.intesasanpaoloprotezione.com o richiederne l'invio via email.

Se il Contraente rileva inesattezze e/o omissioni sulla polizza, deve segnalarle immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dalla data di pagamento del premio, a Intesa Sanpaolo Protezione chiamando il Servizio Clienti al numero 800.124.124.

Ricevuta la segnalazione:

- la Compagnia emette e invia al Contraente una nuova polizza
- il Contraente deve restituire entro 15 giorni la polizza errata e pagare l'eventuale differenza di premio.

In alternativa, il Contraente entro 15 giorni può recedere dal contratto inviando alla Compagnia una raccomandata A.R. o una email, anche PEC, a servizioclienti@pec.intesasanpaoloprotezione.com.

articolo 4. Quando e come è possibile recedere dalla polizza**4.1 Quando e come è possibile cambiare idea sull'acquisto della polizza (Recesso dal contratto)**

Il Contraente può recedere dal Contratto entro 14 giorni dalla decorrenza della polizza.

Per esercitare il diritto di recesso il Contraente entro questo termine deve inviare alla Compagnia una comunicazione:

- con raccomandata A.R., email o posta elettronica certificata (PEC) a servizioclienti@pec.intesasanpaoloprotezione.com o tramite email se uguale a quella indicata

da sapere: i casi per le classi di assegnazione sono riportati nelle tabelle 2a, 2b, 3 e 4

al momento della sottoscrizione del contratto

- in caso di polizza con vincolo, allegare la dichiarazione della Società titolare del vincolo.

Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Compagnia restituisce al Contraente il premio pagato, diminuito delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

4.2 Quando e come è possibile recedere dalla polizza (Risoluzione del contratto)

La risoluzione del contratto è possibile nei casi di:

- trasferimento della proprietà o deposito in conto vendita del veicolo assicurato nonché per le ipotesi di distruzione, demolizione, radiazione dal PRA o esportazione definitiva del veicolo all'estero
- furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo.

La perdita di possesso per questi motivi deve essere comprovata dalla documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti.

4.2.1 CASO A: trasferimento della proprietà del veicolo o deposito in conto vendita - distruzione, demolizione, radiazione o esportazione definitiva all'estero del veicolo

In caso di trasferimento della proprietà del veicolo dopo una vendita o per conto-vendita oppure nei casi di distruzione, demolizione, radiazione o esportazione definitiva del veicolo all'estero, il Contraente dovrà darne comunicazione alla Compagnia e quindi scegliere tra le diverse soluzioni:

- sostituzione del contratto su un altro veicolo
- cessione del contratto all'acquirente del veicolo assicurato
- risoluzione del contratto

a. Sostituzione del contratto su un altro veicolo della stessa categoria

Opzione possibile solo se il veicolo è intestato allo stesso proprietario o al coniuge o alla persona unita civilmente o al convivente di fatto e se il veicolo è della stessa categoria.

In questo caso il Contraente deve dichiarare per iscritto alla Compagnia che il precedente veicolo è stato venduto, dato in conto vendita, distrutto, demolito, radiato o esportato definitivamente all'estero e inviare i relativi documenti eventualmente richiesti dalla Compagnia.

Trasferendo la polizza da un veicolo a un altro viene mantenuta la classe di merito Bonus/Malus ma può cambiare il premio. Il nuovo premio si calcola in base alle caratteristiche del nuovo veicolo, applicando la tariffa del contratto sostituito. Il Contraente deve versare l'eventuale conguaglio del premio. Se il nuovo premio è più basso, la Compagnia rimborsa la somma eccedente il premio dovuto.

Dopo il pagamento, la Compagnia invia la nuova polizza con Certificato e Carta Verde.

b. cessione del contratto all'acquirente del veicolo assicurato

In caso di trasferimento della proprietà del veicolo, il Contraente può cedere la polizza all'acquirente (di seguito denominato cessionario), comunicandolo immediatamente alla Compagnia che prende atto della cessione ed emette la relativa appendice. La cessione all'acquirente è valida dal momento in cui la Compagnia riceve la documentazione. La polizza ceduta si estingue alla sua naturale scadenza.

c. risoluzione del contratto

Nel caso in cui non abbia trasferito il contratto su altro veicolo o non lo abbia ceduto, il Contraente può richiedere la risoluzione definitiva del contratto inviando alla Compagnia una comunicazione a servizioclienti@pec.intesasanpaoloprotezione.com tramite pec o tramite email

se uguale a quella indicata al momento della sottoscrizione con:

- richiesta scritta di risoluzione
- eventuali ulteriori documenti richiesti dalla Compagnia, dai quali risulti che:
 - il veicolo è stato venduto o dato in conto-vendita
 - il veicolo è stato distrutto o demolito
 - il veicolo è stato radiato o esportato definitivamente all'estero

- autorizzazione della Società Vincolataria, in caso di vincolo a favore di un terzo.

Il Contratto non è più valido a partire dalla data di vendita, demolizione, radiazione o esportazione definitiva all'estero.

PRA: Pubblico Registro Automobilistico

sostituzione: si intende il trasferimento di un contratto su un altro veicolo dello stesso proprietario o di soggetti parificati

In caso di risoluzione del contratto, il Contraente si impegna a distruggere il Certificato e la Carta Verde.

Per il periodo compreso tra la data di risoluzione del contratto e la data di scadenza della polizza, la Compagnia restituisce al Contraente il premio RC Auto pagato e non goduto al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Radiazione e rottamazione, facciamo chiarezza

La radiazione e la rottamazione di un veicolo sono due processi strettamente collegati tra di loro.

Un veicolo rottamato, infatti, è al tempo stesso anche un veicolo radiato, ma non sempre vale il contrario.

La radiazione di veicolo avviene nel momento in cui viene cancellato definitivamente dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Con l'espressione rottamazione di un veicolo s'intende la distruzione dello stesso e la conseguente cancellazione del veicolo dal Registro Automobilistico.

La rottamazione di un veicolo prevede la contestuale cancellazione dello stesso dal PRA.

La cancellazione viene effettuata direttamente dal centro di raccolta autorizzato alla demolizione dei veicoli, che deve provvedere entro 30 giorni dalla consegna del veicolo.

Al termine della cancellazione, verrà rilasciato un Certificato di rottamazione.

da sapere: per appropriazione indebita si intende impossessarsi di un bene di altri che viene consegnato spontaneamente e farlo proprio

da sapere: per Autorità competenti si intendono il corpo di polizia o i carabinieri

4.2.2 Caso B: Furto, rapina, appropriazione indebita

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo, il Contraente deve darne comunicazione alla Compagnia inviando copia della denuncia presentata all'Autorità.

Il contratto non è più valido dalle ore 24 del giorno della denuncia alle Autorità, fatta salva la possibilità per il Contraente di sostituire il contratto su un altro veicolo.

Per il periodo compreso tra la data di risoluzione del Contratto e la data di scadenza della polizza, la Compagnia restituisce al Contraente il premio RC Auto pagato e non goduto al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

La classe di merito presente sulla polizza del veicolo rubato resta valida anche su un eventuale nuovo veicolo acquistato dallo stesso Proprietario, come indicato nell'articolo 10.1.

articolo 5. Quali obblighi ci sono

5.1 Correttezza delle dichiarazioni

In fase di preventivo il Contraente è tenuto a controllare l'esattezza dei dati forniti per il calcolo del premio e a segnalare eventuali inesattezze alla Compagnia, che apporta così le modifiche alla polizza.

Dopo il perfezionamento del contratto, il Contraente o, se diverso, il Proprietario, deve comunicare immediatamente ogni eventuale cambiamento nei dati forniti alla Compagnia. Dichiarazioni inesatte o reticenze al momento della stipula del contratto su dati importanti per valutare il rischio (ad esempio l'alimentazione del veicolo, età e luogo di residenza del Proprietario/ Locatario del veicolo) o la mancata comunicazione di loro eventuali variazioni, possono comportare per tutte le garanzie la perdita totale o parziale all'indennizzo o la cessazione della assicurazione e anche l'esercizio del diritto di rivalsa totale o parziale da parte della Compagnia.

5.2 Aggravamento di rischio

Concluso il contratto, qualsiasi cambiamento nei dati forniti deve essere immediatamente comunicato per iscritto alla Compagnia dal Contraente e, se diverso, dal Proprietario del veicolo.

Gli aggravamenti di rischio non noti alla Compagnia possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo, la cessazione dell'assicurazione o l'esercizio da parte della Compagnia del diritto di rivalsa totale o parziale.

articolo 6. Qual è il foro competente e quali sono i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie relative alla polizza

La legge prevede che tutte le controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, debbano essere sottoposte a procedure

da sapere: è un accordo mediante il quale le parti convengono di risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati

alternative di risoluzione delle controversie civili: la Negoziazione assistita, la Conciliazione paritetica (solo per le controversie di Responsabilità Civile) e la Mediazione.

La Negoziazione assistita

Prima di coinvolgere l'Autorità Giudiziaria, ogni controversia sul risarcimento del danno da circolazione di veicoli deve per legge essere sottoposta a un tentativo di Negoziazione assistita, condizione necessaria per accedere all'eventuale giudizio successivo.

La Conciliazione paritetica, per le controversie inerenti la gestione di sinistri relativi alla garanzia di Responsabilità Civile.

Solo per le controversie inerenti la gestione di sinistri relative alla garanzia di Responsabilità Civile, se non è già attivato il tentativo di Negoziazione assistita, è invece possibile procedere con la Conciliazione paritetica per richieste di risarcimento inferiore a 15.000 euro e che rispettino determinate condizioni.

La procedura di Conciliazione paritetica è totalmente gratuita per il Contraente. L'unico eventuale costo da sostenere potrà essere la quota di iscrizione a un'Associazione Consumatori.

Per accedere alla procedura l'interessato potrà scegliere se:

- fare richiesta presso gli sportelli delle associazioni dei consumatori aderenti o
- inviare la richiesta di conciliazione a una delle associazioni dei consumatori aderenti attraverso www.conciliazioneaniaconsumatori.it

La Mediazione

Le controversie relative a materia assicurativa diversa dal risarcimento del danno da circolazione di veicoli, devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di Mediazione, da effettuare innanzi a un Organo di Mediazione istituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale dell'Assicurato.

Le richieste di negoziazione assistita e di mediazione possono essere inviate a uno dei seguenti riferimenti:

 Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A.
Ufficio Sinistri - Via Melchiorre Gioia 22 - 20124 Milano

 all'indirizzo email sinistri@pec.intesasanpaoloprotezione.com

 al numero di fax +39 011 093.10.62

Il Foro competente

Se i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie non hanno avuto successo e si intende proseguire nella causa civile, occorre rivolgersi all'organo giudiziario competente.

Il Foro competente per le controversie relative a questo contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del Contraente o dei soggetti che intendano far valere i propri diritti derivanti dal contratto.

Per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra un consumatore residente nell'Unione Europea e Intesa Sanpaolo Protezione relative a polizze acquistate sul sito internet, è disponibile la piattaforma web "Risoluzione online delle controversie" istituita dalla Commissione Europea con il Regolamento UE n. 524/2013 accessibile all'indirizzo: <https://ec.europa.eu/consumers/odr/>.

La piattaforma mette a disposizione l'elenco degli Organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra cui è possibile, di comune accordo, individuare l'Organismo a cui demandare la risoluzione della controversia.

L'indirizzo di posta elettronica della Compagnia è reclami@pec.intesasanpaoloprotezione.com.

articolo 7. Area Riservata

La Compagnia mette a disposizione dei Contraenti un'apposita Area Riservata sul sito internet www.intesasanpaoloprotezione.com.

L'accesso al servizio è gratuito: si effettua dopo l'autenticazione con le chiavi d'accesso rilasciate direttamente dalla Compagnia su richiesta del Contraente e garantiscono un adeguato livello di riservatezza e sicurezza.

da sapere: per approfondimenti sulla procedura di Conciliazione paritetica si rimanda al sito www.intesasanpaoloprotezione.com

Organo di Mediazione: ente pubblico o privato, iscritto nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia, presso il quale si può svolgere il processo di mediazione

L'utilizzo dell' Area Riservata è disciplinato dalle condizioni di servizio, da accettare al primo accesso. Nell' Area Riservata è possibile consultare le coperture assicurative in corso, le Condizioni di Assicurazione, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze, oltre a ogni altra informazione utile a conoscere la propria posizione assicurativa. Tale Area può anche essere utilizzata per gestire telematicamente il contratto secondo tempi e modalità previsti dalla normativa di riferimento.

articolo 8. Verifica della soddisfazione del cliente

Le Compagnie possono proporre al Cliente questionari o interviste per verificare la chiarezza e completezza delle informazioni ricevute e se i servizi previsti nel contratto siano stati forniti in modo corretto.

articolo 9. Rinvio alle norme di legge

Valgono le norme della legge italiana laddove non disciplinato dalle Condizioni di Assicurazione.

sezione II

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE ACQUISTATE

articolo 10. Che cosa è assicurato

NON DIMENTICHI

di verificare quali sono le esclusioni, gli eventuali limiti, le franchigie e gli scoperti delle coperture di suo interesse (articoli 11 e 12)

massimale: la somma massima risarcibile dalla Compagnia indicata nel modulo di polizza «(Massimali minimi obbligatori di legge): i limiti minimi della copertura assicurativa del contratto base RC Auto stabiliti dall'art.128 del Codice

10.1 Responsabilità Civile Auto (RC Auto)

La Compagnia assicura i rischi compresi nella garanzia Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione e si impegna a pagare le somme entro il limite dei massimali minimi obbligatori per legge previsti per risarcimento per i danni causati involontariamente a Terzi durante la circolazione dei ciclomotori e motocicli a prescindere dal tipo di terreno su cui il veicolo è utilizzato (area pubblica e privata) e dal fatto che sia fermo o in movimento. La Compagnia assicura anche la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta, dalla fermata, dal movimento del veicolo e da tutte le operazioni preliminari e successive equiparate alla circolazione.

La polizza è disponibile nella formula tariffaria Bonus/Malus.

Spese legali e gestione delle controversie

La Compagnia assume, ove lo ritenga opportuno, a nome dell'Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle controversie sulla responsabilità o risarcimento del danno nelle quali questi sia coinvolto, in qualunque sede si discutano, designando, se necessario, legali o tecnici. Non rimborsa le spese per legali o tecnici non designati dalla Compagnia e non risponde di sanzioni, multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

10.1.1 Formula tariffaria Bonus/Malus

Questa formula prevede riduzioni o maggiorazioni di premio nel caso avvengano o meno sinistri con responsabilità nel Periodo di Osservazione.

La tariffa Bonus/Malus prevede 23 classi di merito Intesa Sanpaolo Protezione: ciascuna corrisponde a livelli di premio crescenti dalla classe Super- Bonus 5 alla classe 18.

La Compagnia mette a disposizione nel proprio sito internet la Tabella contenente le regole di corrispondenza con il sistema di puro raffronto delle 18 classi di merito di conversione universale CU, che sono anche in allegato alle Condizioni di Assicurazione.

Come si assegna la classe Bonus/Malus della Compagnia

Alla prima sottoscrizione si assegna alla polizza la classe Bonus/Malus della Compagnia determinandola in base a:

- situazione assicurativa del veicolo
- Classe di merito Universale di Assegnazione (Classe CU) riportata nell'Attestato di Rischio della precedente polizza, se presente
- regole previste dalla Tabella 5 di Conversione (per i veicoli già assicurati) tra la classe CU e la classe di Intesa Sanpaolo Protezione.

Se il veicolo è già assicurato e la classe di provenienza e di assegnazione CU indicata nell'Attestato di Rischio è la 1, la classe Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Protezione assegnata sarà la Superbonus, secondo le annualità di permanenza nella Classe CU 1.

Tabella di conversione (per veicoli già assicurati)

La Compagnia adotta una classificazione Bonus/Malus interna: per stabilire la nuova classe di merito al momento della sottoscrizione è necessario quindi convertire la classe CU indicata sull'Attestato di Rischio nella classe Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Protezione.

L'applicazione della tabella deve essere effettuata in base alle regole descritte in precedenza, che disciplinano le diverse casistiche assicurative.

da sapere: per Giudiziale si intende il caso in cui la Controversia si svolge davanti al Giudice competente mentre per Stragiudiziale si intende il caso in cui la controversia non si svolge davanti ad un Giudice e può concludersi con una transazione tra le parti. In caso di disaccordo le parti possono comunque rivolgersi al Giudice competente

da sapere: vedi dettagli relativi al Periodo di osservazione nella definizione dell'articolo 10.1.2

da sapere: vedi dettagli alla tabella 5

da sapere: vedi tabelle 2a, 2b, 3 e 4

Quando si conserva la classe di merito maturata**Caso 1 – da un veicolo a un altro**

Il Contraente può chiedere di mantenere valido il contratto per un nuovo veicolo acquistato dallo stesso Proprietario (o Locatario se il veicolo è acquistato in leasing) e, di conseguenza, conservare anche la classe di merito maturata nei casi in cui il veicolo sia stato:

- rubato e il furto sia stato regolarmente denunciato alle Autorità (furto con denuncia)
- venduto o consegnato in conto vendita
- distrutto
- demolito
- esportato definitivamente

Cos'è il leasing

Il contratto con cui una parte (concedente) concede in godimento all'altra (utilizzatore) un bene dietro corrispettivo e per un determinato periodo di tempo, alla scadenza del quale la parte che ha in godimento il bene può restituirlo o divenirne proprietario pagando la differenza tra quanto già versato ed il valore del bene.

Caso 2 – trasferimento di proprietà

In caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra le persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto oppure in caso di passaggio di proprietà del veicolo da una pluralità di soggetti a uno soltanto di essi, l'acquirente conserva la classe CU già maturata sul veicolo trasferito.

Caso 3 – veicolo ereditato

In caso di morte del Proprietario del veicolo, gli eredi conviventi con il defunto al momento della morte conservano la classe CU presente sul veicolo.

Caso 4 – nuovo veicolo acquisito dopo il furto del precedente

In caso di furto del veicolo assicurato, se il Proprietario del nuovo veicolo rimane invariato, il Contraente può stipulare un nuovo contratto beneficiando della classe di merito di Bonus/Malus maturata.

Se il veicolo rubato viene poi ritrovato, si attribuisce la classe CU precedente al furto.

Caso 5 – veicolo intestato a portatore di handicap

La classe CU maturata sul veicolo è riconosciuta anche ai nuovi veicoli acquistati da coloro che hanno guidato abitualmente il veicolo stesso ma solo se le loro generalità siano registrate sulla Carta di Circolazione.

Caso 6 – veicoli già assicurati all'estero

In questi casi il Contraente deve consegnare una dichiarazione della Compagnia estera utile a individuare la classe CU da applicare al contratto sulla base degli eventuali sinistri accaduti in precedenza.

Caso 7 - utilizzo classe di merito all'interno del nucleo familiare (Bonus di Famiglia)**• acquisto di ulteriori veicoli**

Se il Proprietario (o un suo familiare stabilmente convivente) acquista un'ulteriore auto, al nuovo contratto è assegnata la stessa classe di merito del veicolo già assicurato anche se di diversa tipologia e risultante dall'Attestato di rischio. Il Proprietario però deve essere una persona fisica.

• veicoli già assicurati

Per un veicolo già assicurato senza sinistri per 5 anni continuativi di copertura più l'anno in corso è possibile, al momento del rinnovo del contratto, utilizzare la migliore classe di merito di un altro veicolo anche se di diversa tipologia, di proprietà di un familiare stabilmente convivente o dello stesso proprietario.

La normativa prevede un aumento del malus fino a 5 classi di merito nel caso in cui il beneficiario del bonus di Famiglia sia responsabile di un sinistro con colpa esclusiva o principale e i cui danni superino i 5.000 euro (la condizione è valida se il bonus viene applicato tra veicoli di diversa tipologia).

da sapere: se l'Attestato di Rischio non è presente la Compagnia estera deve dichiararci la sinistrosità pregressa e gli anni di assicurazione presso la stessa

Cos'è il bonus di Famiglia e perchè è conveniente

Il bonus di Famiglia è entrato in vigore nel 2019 con la legge 157, modificando l'articolo 134 comma 4 bis del Codice delle Assicurazioni. Permette di sottoscrivere un'assicurazione su un veicolo usufruendo dell'assegnazione della classe di merito (CU) di maggior favore attribuita a un altro veicolo intestato allo stesso Proprietario o a un suo familiare convivente. Questa opportunità non è automatica: deve essere espressamente richiesta al momento della stipula dell'assicurazione e sarà riportata sulla polizza.

Rinnovo del contratto – evoluzione della classe – rimborso del sinistro Classe Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Protezione: cosa accade al rinnovo

Al momento del rinnovo, la classe di provenienza Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Protezione presente sul contratto in scadenza viene aggiornata (classe di assegnazione) in base agli eventuali sinistri avvenuti nel Periodo di Osservazione. Concorrono al calcolo del Malus, con conseguente aumento della tariffa:

- i sinistri pagati con Responsabilità Principale
- i sinistri pagati, anche parzialmente, con Responsabilità Paritaria se la somma delle percentuali di responsabilità connesse agli incidenti degli ultimi anni disponibili sull'Attestato di Rischio completo è pari o superiore al 51%. I sinistri con Responsabilità Paritaria "cumulata" sono considerati come un unico sinistro: una volta raggiunta la soglia del 51% di responsabilità, percentuale che determina l'aumento del Malus, i sinistri non concorrono più all'evoluzione in Malus.

da sapere: il Pagellino della sinistrosità pregressa fotografa il comportamento alla guida dell'Assicurato

Cos'è la Responsabilità Paritaria e come avviene lo scatto del Malus

Nella Responsabilità Paritaria la responsabilità del sinistro è attribuita in modo paritario a entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Il grado di responsabilità viene definito dagli uffici competenti delle Compagnie secondo la dinamica del sinistro ed è stabilito normalmente per i sinistri meno complessi dai parametri (barhème) di responsabilità standard definiti dalla legge.

Il Malus scatta solo quando si ha almeno il 51% di responsabilità: al rinnovo della polizza la Compagnia verifica se vi siano stati incidenti negli ultimi anni disponibili sull'Attestato di Rischio completo. Nel caso di più sinistri con concorso di colpa le percentuali di responsabilità si sommano, scatta il Malus e aumenta la tariffa RC Auto.

Evoluzione della Classe CU di assegnazione al rinnovo

Ogni anno la classe di merito subisce variazioni:

- nessun sinistro: miglioramento di una classe, fino al raggiungimento della 1a classe
- un sinistro che determina l'attestazione del Malus: peggioramento di 2 classi, fino al limite della 18° classe
- due o più sinistri che determinano l'attestazione del Malus: peggioramento di altre 3 classi.

da sapere: i coefficienti di riduzione sono indicati nella tabella T

In caso di evoluzione della classe di merito per assenza di sinistri (Bonus) e negli altri casi previsti, il premio RC Auto usufruirà di una riduzione in percentuale in base alla classe di appartenenza.

Il Rimborso del sinistro in caso di applicazione del Malus

Alla scadenza annuale della polizza, per evitare o ridurre la maggiorazione della Classe di Merito, il Contraente può rimborsare in tutto o in parte gli importi dei sinistri pagati dalla Compagnia nell'ultimo Periodo di Osservazione.

In caso di sinistro con Procedura di Risarcimento Ordinaria, la Compagnia comunica al Contraente l'importo del rimborso e la procedura di pagamento.

Se, invece, il sinistro è gestito tramite la Procedura di risarcimento diretto, è necessario inviare la richiesta a: CONSAP S.p.A. – Stanza di compensazione via Yser, 14 – 00198 Roma, telefono +39 06.85.79.65.30 - Fax. 06.85.796.546/547.

CONSAP invierà al Contraente una lettera che indica l'importo del rimborso e le istruzioni per il pagamento da effettuarsi a favore di CONSAP S.p.A.

Concluso il procedimento di valutazione e liquidazione del sinistro, e nei limiti previsti dalle disposizioni in vigore e nel rispetto dei diritti alla Privacy, l'Assicurato e gli aventi diritto possono accedere agli atti relativi.

Se il sinistro è pagato dopo il Periodo di Osservazione o dopo la scadenza del contratto (i cosiddetti sinistri tardivi) e il Contraente ha cambiato Compagnia, potrà ottenere informazioni sulla Compagnia che aveva gestito il sinistro, direttamente da Intesa Sanpaolo Protezione che assicura il veicolo in quel momento. Per i sinistri liquidati con Risarcimento Diretto, la richiesta d'informazioni e di eventuale rimborso va inviata a CONSAP; per gli altri sinistri direttamente a

CONSAP: Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici

Intesa Sanpaolo Protezione.

Si può scegliere di rimborsare anche in caso di disdetta del contratto: in questo caso viene aggiornato anche l'Attestato di Rischio.

Quando conviene il rimborso per evitare o limitare il Malus: facciamo un esempio

Nel 2018 l'Assicurato ha avuto un sinistro di cui è il principale o l'unico responsabile. Ha una classe di merito 7 e col sistema del Bonus/Malus nel 2019 passerebbe alla classe 9.

Con un costo di 1.000 euro di rimborso del sinistro alla Compagnia avrà l'evoluzione in bonus alla Classe 6.

La valutazione del cliente deve anche tenere presente che il vantaggio del rimborso (non peggiorare la classe) si estende agli anni successivi al primo: se non rimborsa, per tornare alla Classe 6, dovrà aspettare il 2022.

Attestato di Rischio

L'Attestato di Rischio comprende queste informazioni:

- la classe di merito Intesa Sanpaolo Protezione di provenienza e quella evoluta di assegnazione per l'annualità successiva
- la classe di merito CU di provenienza e quella evoluta di assegnazione per l'annualità successiva calcolata secondo le regole della classe CU
- i sinistri pagati con Responsabilità Principale e con Responsabilità Paritaria nel Periodo di Osservazione, con l'indicazione della percentuale di responsabilità e la tipologia del danno pagato per cose, persone o per entrambi
- i sinistri accaduti fuori dal Periodo di Osservazione (cosiddetti sinistri tardivi)

La consegna dell'Attestato di Rischio

La Compagnia consegna l'Attestato di Rischio per via telematica almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza, mettendo a disposizione il documento, nell'Area Riservata del sito www.intesasnanpaoloprotezione.com nella quale il Contraente trova ciò che riguarda la propria posizione assicurativa.

L'Attestato viene aggiornato in modo automatico attraverso la banca dati comune a tutte le Compagnie.

Nei casi in cui il Contraente sia persona diversa dal Proprietario, l'Usufruttuario, l'Acquirente con patto di riservato dominio e il Locatario, in caso di locazione finanziaria, la Compagnia consegna l'Attestato di Rischio nell'apposita Area Riservata del sito internet www.intesasnanpaoloprotezione.com.

La Compagnia include nel Pagellino della sinistrosità pregressa tutti i sinistri pagati anche parzialmente dopo il Periodo di Osservazione (cd. tardivi), anche se il Contraente cambia Compagnia.

L'Attestato di Rischio non viene rilasciato in caso di:

- polizze di durata inferiore a un anno
- polizze di durata inferiore a un anno perché non è stata pagata una rata di premio
- polizze annullate o chiuse anticipatamente rispetto alla scadenza annuale per furto o vendita, se il Periodo di Osservazione non è concluso
- polizze cedute per cambio di proprietà del veicolo assicurato.

Attestato di Rischio internazionale

La Compagnia non rilascia Attestati di Rischio internazionali ma fornisce una dichiarazione in lingua inglese con l'indicazione della sinistrosità pregressa e degli anni di assicurazione presso Intesa Sanpaolo Protezione.

La validità dell'Attestato di Rischio

L'Attestato dura 5 anni dalla data di scadenza del contratto per il quale è stata rilasciato. In caso di stipula del contratto oltre i 15 giorni dalla scadenza di quello precedente, si mantiene la classe se il contraente dichiara che il veicolo non ha circolato dopo i 15 giorni dalla data di scadenza del contratto.

In caso di furto, rapina, appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, distruzione, demolizione, radiazione dal PRA, trasferimento di proprietà e consegna in conto vendita del veicolo, l'Attestato di Rischio è valido per un massimo di 5 anni dalla data di scadenza del contratto per il quale è stato rilasciato.

patto di riservato dominio: detto anche "riserva di proprietà" è un contratto con il quale la piena proprietà di un veicolo viene condizionata al pagamento dell'intero prezzo pattuito

da sapere: in assenza di una polizza attiva, l'ultimo Attestato di Rischio rilasciato rimane valido per i 5 anni successivi alla scadenza della polizza alla quale si riferisce

Nel caso di stipula del contratto usufruendo della cosiddetta agevolazione del Bonus di Famiglia presso la stessa Compagnia o altra, l'Attestato di Rischio dovrà indicare che la classe di merito è stata determinata con tale agevolazione. L'indicazione deve essere presente anche nelle attestazioni successive alla prima.

Cos'è l'estratto cronologico Pubblico Registro Automobilistico (PRA)

L'estratto cronologico del PRA o Certificato Cronologico del veicolo è un documento con valore di certificazione legale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico dell'Automobile Club d'Italia. Attesta la storia delle vicende giuridico-patrimoniali del veicolo: indica, quindi, in ordine temporale, tutti i fatti di cui è stata richiesta la trascrizione: dalla prima iscrizione del veicolo, ai trasferimenti di proprietà, le ipoteche, i fermi amministrativi, ecc.

Per richiedere il documento basta recarsi all'Ufficio Provinciale del PRA. In alternativa è possibile ottenere le stesse informazioni anche online.

10.1.2 Periodo di Osservazione

È il periodo necessario alla Compagnia per determinare l'evoluzione della classe di merito in base agli eventuali sinistri provocati dal veicolo assicurato e presenti sull'Attestato di Rischio.

Prevede due momenti:

- periodo iniziale (in caso di prima sottoscrizione): va dal giorno di decorrenza della polizza fino a 2 mesi prima della scadenza annuale dell'assicurazione
- periodi successivi (in caso di rinnovo): partono dalla fine del precedente periodo di Osservazione e durano 12 mesi.

In caso di sostituzione del contratto su un altro veicolo, non si interrompe il periodo di Osservazione purché:

1. il nuovo veicolo sia acquistato dallo stesso Proprietario
2. il nuovo veicolo appartenga alla stessa tipologia (ad esempio moto).

articolo 11 Che cosa non è assicurato

11.1 Esclusioni Responsabilità Civile Auto (RC Auto)

La copertura di Responsabilità Civile non è valida durante la partecipazione a gare o competizioni sportive regolarmente indette, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara.

Non sono assicurati i danni conseguenti alla circolazione del veicolo in aree civili o militari riservate al traffico e alla sosta di aeromobili, salvo che la circolazione del veicolo assicurato sia autorizzata dall'Autorità competente.

articolo 12. Quali sono i limiti delle coperture

12.1 Limiti alla Garanzia Responsabilità Civile Auto e rivalsa

La polizza non opera:

- quando il Conducente del veicolo non è abilitato alla guida secondo le disposizioni in vigore sempreché, al momento del verificarsi del sinistro, al conducente risulti già comunicato il totale esaurimento dei punti della patente, oppure l'abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi
- quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e sia stato sanzionato secondo gli articoli 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada
- in caso di veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell'allievo, esclusivamente nel caso in cui al fianco di quest'ultimo non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore e sempreché la presenza dell'istruttore sia prescritta dalla legge vigente
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.

In tutti questi casi e in quelli ai quali sia applicabile l'Articolo 144 del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia esercita l'azione di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare al Terzo danneggiato.

Fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del conducente, in ipotesi di danni cagionati da conducente diverso dal proprietario del veicolo (ovvero dal locatario in caso di veicolo in leasing o dall'usufruttuario o dall'acquirente con patto di riservato dominio o dall'intestatario temporaneo ai sensi dell'articolo 94, comma 4 -bis , del Codice della strada), la Compagnia può esercitare il diritto di rivalsa anche nei confronti del proprietario (ovvero del locatario, dell'usufruttuario o dell'acquirente o dell'intestatario temporaneo) ad eccezione delle ipotesi nelle quali il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario.

referimento normativo: previste dall'articolo 122 del Codice della Strada, comma 1 e comma 3

Cos'è la rivalsa

È il diritto che la Compagnia, per legge, può esercitare nei confronti dell'Assicurato per recuperare, in tutto o in parte, le somme versate ai terzi danneggiati per il risarcimento del danno quando l'incidente è avvenuto in violazione delle regole del contratto. In alcuni casi però la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa, come nei due casi citati sopra.

Rivalsa e trasporto non conforme: esempi

Il trasporto non è conforme alla carta di circolazione quando per esempio non vengono allacciate le cinture di sicurezza da parte dei trasportati o quando il numero dei trasportati è superiore a quello indicato nella carta di circolazione.

articolo 13. Dove valgono le coperture

Ove non diversamente indicato nelle singole garanzie, l'assicurazione è valida per il territorio dei seguenti paesi:

- Italia, Città del Vaticano, San Marino e gli altri stati dell'Unione Europea
- Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia, Principato di Monaco, Svizzera, Serbia, Andorra, Gran Bretagna e Irlanda del Nord
- altri Stati indicati sulla Carta Verde, la cui casella non sia stata barrata.

13.1 Validità territoriale della Responsabilità Civile

Per la circolazione all'estero la garanzia opera secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali sull'assicurazione obbligatoria Responsabilità Civile Auto. La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato, che corrisponde al periodo per il quale è stato pagato il premio.

sezione III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI

articolo 14. Denuncia del sinistro e modalità di determinazione del danno

14.1 Denuncia e gestione del sinistro

da sapere: la Compagnia, una volta verificate che ci siano le condizioni per il pagamento del danno, avvia la procedura per il risarcimento

In caso di incidente da circolazione il Proprietario o il Conducente devono avvisare Intesa Sanpaolo Protezione entro 3 giorni dall'evento o da quando ne siano venuto a conoscenza, contattando il numero 800.124.124 (dall'estero al n. + 39 02.30.32.80.13) da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle 20.00.

Il Contraente inoltre può inviare la segnalazione di un sinistro tramite l'Area Clienti messa a disposizione da Intesa Sanpaolo Protezione sul sito www.intesasanpaoloprotezione.com.

Entro lo stesso termine, l'Assicurato deve inviare ad Intesa Sanpaolo Protezione il Modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) compilato oppure denuncia scritta e firmata indicando tutti i dati utili per descrivere nel modo più dettagliato possibile l'evento come ad esempio data, luogo, ora, targhe dei veicoli coinvolti ed eventuale Compagnia di assicurazione di tutti i veicoli, dati anagrafici e codici fiscali dei rispettivi conducenti, dinamica e testimoni dell'incidente.

Tale documentazione può essere anticipata ad uno dei seguenti riferimenti:



via email certificata: sinistri@pec.intesasanpaoloprotezione.com se ha una casella mail PEC, in tutti gli altri casi inviare a: sinistri@intesasanpaoloprotezione.com



fax: 02.30.32.80.18

e successivamente fornita in originale



a Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. - Ufficio Sinistri Auto, Via Melchiorre Gioia 22 - 20124 Milano

Dopo l'invio della documentazione, l'Assicurato deve trasmettere alla Compagnia nel più breve tempo possibile tutte le notizie, i documenti, gli aggiornamenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro denunciato. La Compagnia comunica le informazioni utili alla corretta denuncia del sinistro, indica le attività da compiere e la documentazione da fornire. La denuncia del sinistro è sempre obbligatoria.

Se l'Assicurato non presenta la denuncia di sinistro, salvo cause di forza maggiore comprovate o il danneggiato non invia la documentazione o gli atti giudiziari se presenti, Intesa Sanpaolo Protezione ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'Assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato.

Intesa Sanpaolo Protezione paga il danno accertato direttamente al danneggiato dopo avere svolto l'accertamento tecnico e aver ricevuto i giustificativi delle spese sostenute relative all'evento (come ad esempio ricevuta fiscale, fattura).

Il pagamento è subordinato alla sottoscrizione da parte del danneggiato dell'atto di transazione per accettazione. Tale atto di transazione è un accordo tra Intesa Sanpaolo Protezione e il danneggiato sulla somma dovuta come risarcimento danni.

14.2 Gestione del sinistro e risarcimento dei danni

14.2.1 Risarcimento dei danni con procedura di Risarcimento Diretto

Nel caso siano presenti i presupposti di applicabilità della Procedura di Risarcimento Diretto Intesa Sanpaolo Protezione liquida direttamente i danni subiti al danneggiato secondo i criteri di legge.

In caso contrario, lo informa sui presupposti di applicazione della procedura ordinaria.

La procedura di Risarcimento Diretto si applica nei seguenti casi:

- incidente causato da un urto che coinvolge solo 2 veicoli a motore identificati e assicurati per la Responsabilità Civile obbligatoria
- incidente avvenuto in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
- veicoli coinvolti nell'incidente immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano

atto di transazione: accordo tra Intesa Sanpaolo Protezione ed il danneggiato sulla somma dovuta come risarcimento danni

da sapere: la procedura di risarcimento diretto è prevista dall'articolo 149 del Codice delle Assicurazioni Private

- veicoli assicurati con Compagnie con sede legale in Italia e che hanno aderito alla Convenzione Indennizzo Diretto
- incidente in cui sia stato coinvolto un ciclomotore munito di targa
- incidente in cui il Conducente riporti lesioni di invalidità permanente inferiori o uguali al 9%.

I tempi del risarcimento

In caso di applicazione di Risarcimento Diretto, i tempi per il pagamento non potranno superare i limiti massimi previsti dalla legge:

- 30 gg per danni al veicolo o a cose se il Modulo CAI riporta le firme delle parti coinvolte nell'incidente
- 60 gg per danni al veicolo o a cose se il Modulo CAI è firmato solo da una delle parti coinvolte
- 90 gg per lesioni fisiche.

Tali termini si calcolano da quando Intesa Sanpaolo Protezione ha ricevuto la richiesta di risarcimento completa della documentazione necessaria e si sospendono in caso di richiesta incompleta o dati mancanti. Per le lesioni i tempi decorrono dalla data di ricezione del certificato di guarigione e dalla documentazione prevista per legge.

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno è di 2 anni.

14.2.2 Risarcimento dei danni con Procedura ordinaria

In tutti i casi in cui Intesa Sanpaolo Protezione accerti che non vi siano le condizioni per l'applicazione del Risarcimento Diretto informa prontamente il danneggiato.

In questo caso il danneggiato, oltre a inviare la denuncia secondo quanto indicato dall'articolo 14.1, deve inviare la richiesta di risarcimento dei danni, con raccomandata A.R., direttamente alla Compagnia del soggetto civilmente responsabile e al Proprietario del veicolo responsabile dell'incidente.

I tempi del risarcimento

I tempi per il pagamento non potranno superare i limiti massimi previsti dalla legge:

- 30 gg per danni al veicolo o a cose se il Modulo CAI riporta le firme delle parti coinvolte nell'incidente
- 60 gg per danni al veicolo o a cose se il Modulo CAI è firmato solo da una delle parti coinvolte
- 90 gg per lesioni fisiche.

Tali termini si calcolano da quando la Compagnia del soggetto civilmente responsabile ha ricevuto la richiesta di risarcimento completa della documentazione necessaria e si interrompono in caso di richiesta incompleta o dati mancanti. Per le lesioni i tempi decorrono dalla data di ricezione del certificato di guarigione e dalla documentazione prevista per legge.

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno è di 2 anni.

14.2.3 Sinistro avvenuto in Italia con un veicolo immatricolato all'estero

Nel caso di evento avvenuto in Italia ma con veicolo estero, il danneggiato deve inviare la denuncia con lettera raccomandata A.R. a:



Ufficio Centrale Italiano (UCI), Corso Sempione, 39 - 20145 Milano.

La denuncia deve contenere tutte le informazioni utili per capire la dinamica dell'evento:

- la descrizione dell'incidente
- i dati del veicolo estero (nazionalità, targa, caratteristiche tecniche del veicolo, tipologia - auto, autocarro, marca e modello)
- le persone coinvolte nell'incidente (cognome, nome e indirizzo del conducente e del proprietario del veicolo estero)
- gli estremi della Compagnia del veicolo estero
- i dati dell'Autorità eventualmente intervenuta dopo l'incidente, con l'esatta indicazione del Comando di appartenenza e della località.

È opportuno aggiungere la copia della Constatazione Amichevole d'Incidente (Modulo CAI) e la copia della Carta Verde esibita dal conducente del veicolo estero.

Se l'evento ha provocato danni a veicoli o cose, occorre indicare il luogo, le date e l'orario in cui poter ispezionare le cose danneggiate e accertare l'entità del danno.

In base ai dati forniti nella richiesta di risarcimento, l'Ufficio Centrale Italiano (UCI), assegna la gestione del sinistro al corrispondente nominato dalla Compagnia del veicolo estero e ne informa il danneggiato.

UCI: è l'Ufficio Centrale Italiano di Assicurazione per l'Italia che gestisce il risarcimento dei danni causati dalle auto immatricolate all'estero ma che al momento del sinistro si trovano nel confine italiano



Cos'è la Carta Verde

La Carta Verde è il certificato internazionale di assicurazione che attesta la copertura assicurativa in caso di circolazione in un paese estero. Viene consegnata a chiunque sottoscriva una polizza RC Auto collegata a un veicolo immatricolato in Italia. I paesi stranieri presso i quali risulta valida la copertura assicurativa RC Auto sono quelli elencati e non barrati sul retro della Carta Verde stessa.

L'esibizione della Carta Verde è obbligatoria per circolare nei paesi elencati sul sito dell'ufficio Centrale Italiano www.ucimi.it.

Consigliamo comunque di tenerla a bordo perché potrebbe essere richiesta in caso di eventuale sinistro.

14.2.4 Sinistro avvenuto all'estero con un veicolo immatricolato all'estero

Se l'incidente è avvenuto all'estero con un veicolo immatricolato all'estero, per individuare la Compagnia del veicolo che ha provocato l'incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia dalla Compagnia estera, occorre scrivere a:

CONSAP S.p.A. Centro di Informazione Italiano

Via Yser, 14 - 00198 Roma

mail: richieste.centro@consap.it

fax: +39 06 85.79.62.70 telefono: +39 06 85.79.64.15

Se entro 3 mesi la Compagnia estera o il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia non fornisce una risposta motivata alla richiesta di risarcimento, il danneggiato può

chiedere l'intervento dell'Organismo di indennizzo nazionale scrivendo a:

CONSAP S.p.A. gestione F.G.V.S.

Via Yser, 14 - 00198 Roma,

telefono: +39 06.85.79.65.30,

casella di posta elettronica certificata: richiestedirisarcimento@pec.consap.it

fax: 06.85796334 - www.consap.it.

Una volta che CONSAP ha risposto indicando la Compagnia competente, la procedura da applicare è quella indicata al punto 14.2.3 e il danneggiato deve attendere comunicazione da parte di Ufficio Centrale Italiano (UCI).

GLOSSARIO

AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Mutamento che aggrava il rischio assicurato secondo quanto previsto dall'articolo 1898 del codice civile.

AREE EQUIPARATE ALLE STRADE DI USO PUBBLICO:

Le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui può accedere una molteplicità di veicoli, persone e animali quali, a titolo di esempio, le stazioni di servizio, i parcheggi dei supermercati, i cantieri aperti al pubblico, i parcheggi dei terminal o delle imprese di logistica.

AREE PRIVATE

Le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui possono accedere soltanto i veicoli autorizzati, quali, a titolo di esempio, cantieri recintati, e cortili.

ASSICURATO

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Per la garanzia di Responsabilità Civile, la persona la cui responsabilità è assicurata per Legge in relazione alla circolazione del veicolo. L'Assicurato non coincide necessariamente con il Contraente.

ATTESTATO DI RISCHIO

È il documento messo a disposizione dalla Compagnia all'avente diritto nell'area Riservata del sito internet www.intesasanpaoloprotezione.com alla scadenza del contratto di assicurazione, con l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi 6 anni e la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione. La situazione sulla sinistrosità pregressa presente sull'Attestato può essere aggiornata dinamicamente dalla Compagnia che ha gestito il sinistro: i sinistri denunciati e/o liquidati dalla Compagnia dopo la conclusione del periodo di osservazione.

BONUS/MALUS

È la formula tariffaria che prevede riduzioni o aumenti del premio rispettivamente in assenza o presenza di sinistri con responsabilità dell'Assicurato nel corso di un periodo predeterminato (Periodo di Osservazione).

CARTA VERDE

Documento riconosciuto nel territorio dei Paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale (convenzione interbureaux) che:

- Attesta l'esistenza di una valida ed efficace assicurazione RC Auto nei Paesi di origine
- Adegua automaticamente l'assicurazione RC Auto stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri Paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.

CLASSE DI MERITO CU

È un numero che indica la posizione assegnata all'assicurato all'interno del sistema Bonus/Malus. Dal 1994, la Classe Universale (CU) sostituisce la scala CIP (stabilita dal Comitato Interministeriale Prezzi), mantenendo lo stesso numero di classi (dalla migliore, la 1, alla peggiore, la 18).

CODICE DELLA STRADA

È il Decreto Legislativo n.285/1992 e successivi aggiornamenti.

CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI)

È il Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, in vigore dal 1° gennaio 2006, che raccoglie la normativa inerente le assicurazioni private.

COMPAGNIA

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., con sede legale in Italia, a Torino, Via San Francesco D'Assisi, 10, 10122.

CONDUCENTE ABITUALE

Il soggetto che usa abitualmente il veicolo assicurato, può essere diverso dal Proprietario o dal Contraente

CONSAP

È la Società Concessionaria dei Servizi Assicurativi Pubblici che, tra l'altro, gestisce la Stanza di Compensazione e il Fondo di Garanzia per le vittime della strada.

CONSTATAZIONE AMICHEVOLE DI INCIDENTE (Modulo CAI)

È il documento che consente di effettuare agevolmente la denuncia di sinistro per quanto riguarda la Garanzia di Responsabilità Civile.

CONTRAENTE

La persona che sottoscrive il contratto e che risiede stabilmente in Italia.

CONTRATTO

Il contratto di Assicurazione stipulato con Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A.

CONTRATTO BASE

Il contratto RC Auto offerto dall'Impresa ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, disponibile sul sito internet della Compagnia e sul sito internet dell'IVASS mediante il modello elettronico standard previsto dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e consultato dagli intermediari per le finalità di cui all'articolo 132 -bis del Codice, per i veicoli di cui all'art.133 del Codice, quali le autovetture, i motocicli ed i ciclomotori ad uso privato dei Consumatori, da assicurarsi con formula tariffaria Bonus Malus e con formula contrattuale «Guida libera», per importi di copertura pari ai Massimali minimi di legge vigenti al momento della stipulazione del contratto. Le Condizioni di Assicurazione sono predefinite dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del predetto articolo 22, ferma la libera determinazione del premio del contratto da parte dell'impresa.

DECORRENZA

Data a partire dalla quale la garanzia assicurativa comincia ad operare. Coincide con le ore 24.00 del giorno in cui il Modulo di adesione è stato sottoscritto, a condizione che sia stato pagato il premio.

DENUNCIA DI SINISTRO

Avviso che l'Assicurato deve dare all'assicuratore a seguito di un Sinistro, entro 3 giorni dall'accadimento dello stesso.

ESCLUSIONI

Ipotesi/eventi in cui la garanzia non è operante.

INDENNIZZO/RISARCIMENTO/PAGAMENTO

Somma che la Compagnia paga all'Assicurato per il danno subito a seguito di un sinistro.

IUR IDENTIFICATIVO UNIVOCO DI RISCHIO

È il codice che identifica un rischio abbinando il codice fiscale di un soggetto con un veicolo di sua proprietà e che viene attribuito al momento di emissione della polizza e visualizzato sull'Attestato.

IVASS

È l'autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo e, in particolare, sulla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L'IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore. Istituito con la legge n. 135/2012, a decorrere dal 1.1.2013, l'IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.

LIQUIDAZIONE (SINISTRI)

Procedura di risarcimento del danno grazie alla quale la Compagnia effettua l'accertamento dei danni e paga l'eventuale indennizzo.

MASSIMALE

La somma massima che la Compagnia si impegna a risarcire a titolo di liquidazione del sinistro secondo le condizioni stabilite nel contratto.

NUOVO PREVENTIVATORE PUBBLICO

Il servizio informativo predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, in collaborazione con l'IVASS e disponibile sul sito dell'IVASS, che consente al consumatore e all'intermediario, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese di assicurazione per il contratto base relativo ad autovetture e motocicli e ciclomotori, l'accesso e la risposta per via telematica ai premi offerti da tutte le imprese di assicurazione.

PERIODO DI OSSERVAZIONE

È il periodo che va dal giorno di decorrenza della Polizza a 2 mesi prima della scadenza annuale dell'assicurazione e per periodi successivi di 12 mesi, per l'osservazione di eventuali sinistri provocati dal veicolo assicurato, finalizzata a registrare l'evoluzione della classe di merito.

POLIZZA

Il documento che attesta la stipula del contratto di assicurazione.

PREMIO

È l'importo che il Contraente paga alla Compagnia per acquistare le garanzie che compongono il contratto, comprensivo delle imposte e di eventuali oneri di legge.

PRESCRIZIONE

Estinzione di un diritto in quanto non esercitato dal titolare nel termine fissato dalla legge. I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO

È la procedura che, al ricorrere di determinati presupposti, consente all'Assicurato di chiedere il risarcimento di un sinistro direttamente alla propria Compagnia.

PROCEDURA ORDINARIA

È così definita la procedura di richiesta di risarcimento danni avviata dall'Assicurato nei confronti della Compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro.

PROPRIETARIO

Persona fisica o giuridica cui risulta intestato il Veicolo presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

RC Auto o RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOMOBILISTICA

Responsabilità del Conducente e del Proprietario di un veicolo a motore per i danni causati a cose o persone derivante dal suo utilizzo. Con l'assicurazione obbligatoria per legge, la Compagnia si sostituisce all'Assicurato nel pagamento di tali danni.

RESPONSABILITÀ PARITARIA

Attiene alla garanzia di Responsabilità Civile e riguarda i casi in cui la responsabilità del sinistro è attribuita in pari misura ai conducenti.

RESPONSABILITÀ PRINCIPALE

Attiene alla garanzia di Responsabilità Civile e riguarda i casi in cui ad uno dei conducenti viene attribuita una responsabilità superiore a quella degli altri conducenti coinvolti nel sinistro.

RIVALSA

Facoltà della Compagnia di richiedere all'Assicurato la restituzione delle somme liquidate al terzo danneggiato nei casi previsti dal contratto.

SERVIZIO CLIENTI

La struttura organizzativa messa a disposizione dalla Compagnia per fornire servizi di informazione agli Assicurati e per la gestione dei contratti e la gestione dei sinistri.

SINISTRO

Evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SINISTRO TARDIVO

È il sinistro pagato, anche parzialmente, dopo il termine del periodo di osservazione oppure dopo la scadenza del contratto nel caso in cui il Contraente cambi Compagnia.

TERZI

I destinatari del risarcimento in caso di Sinistro rientrante nella garanzia RC Auto obbligatoria. In particolare, si considerano Terzi per i soli danni fisici:

- a) Il Proprietario dell'autovettura, l'Usufruttuario, l'Acquirente con patto di riservato dominio e il Locatario nel caso di autovettura concessa in Leasing
- b) Il coniuge non legalmente separato, il convivente di fatto, la persona unita civilmente, gli ascendenti e i discendenti del conducente dell'autovettura e delle persone elencate al punto a) e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento
- c) I soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b) ove l'Assicurato sia una società.

Il conducente del veicolo non è considerato terzo.

UCI

Ufficio Centrale Italiano, l'ente italiano del sistema internazionale per l'emissione e la garanzia dei certificati internazionali di assicurazione (Carta Verde) e per la gestione dei sinistri occorsi ad automobilisti stranieri sul territorio italiano.

VEICOLO

Il ciclomotore e il motoveicolo indicato in Polizza e del quale fanno parte integrante: gli accessori di normale uso fissi o stabilmente installati. Sono comunque escluse le parti mobili, i bagagli e le merci trasportate in genere.

Le Condizioni di Assicurazione si applicano in particolare ai Ciclomotori e motoveicoli quali definiti dagli artt. 47 e successivi del nuovo Codice della Strada, che siano immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano ad uso privato.

VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO

Conclusione del contratto di assicurazione senza la presenza fisica e simultanea della Compagnia/intermediario e del Contraente attraverso una o più tecniche di comunicazione a distanza.

RESPONSABILITÀ CIVILE

Allegato tabelle

Tabella 1. Classi di Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Protezione

Intesa Sanpaolo Protezione SuperBonus	1	2	3	4	5	6													
Intesa Sanpaolo Protezione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

Tabelle 2a. 2b. 3. e 4. Motoveicoli – Classe di Assegnazione

2a. MOTOVEICOLO GIÀ ASSICURATO CON BONUS/MALUS DA ALTRA COMPAGNIA ITALIANA			
CASI	CLASSI		NOTE
	CU	INTESA SANPAOLO PROTEZIONE	
Polizza scaduta da meno di 5 anni	di assegnazione presente sull'Attestato	vedere tabella conversione	In caso di polizza scaduta da più di 15 giorni (ma meno di 5 anni): dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza l'auto non ha circolato
Polizza scaduta da più di 5 anni	18	vedere tabella conversione	
Assenza della dichiarazione richiesta prevista per il caso precedente	18	vedere tabella conversione	
2b. MOTOVEICOLO GIÀ ASSICURATO IN FORMA DIVERSA DA BONUS MALUS DA ALTRA COMPAGNIA ITALIANA			
CASI	CLASSI		NOTE
	CU	INTESA SANPAOLO PROTEZIONE	
Polizza scaduta da meno di 5 anni	di assegnazione se presente su attestato, se non presente ved. Provv. Ivass n. 72	vedere tabella conversione	In caso di polizza scaduta da più di 15 giorni (ma meno di 5 anni): dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza l'auto non ha circolato
Polizza scaduta da più di 5 anni	18	vedere tabella conversione	
Assenza della dichiarazione richiesta prevista per il caso precedente	18	vedere tabella conversione	
3. MOTOVEICOLO NUOVA O USATA ASSICURATA PER LA PRIMA VOLTA DOPO UNA VOLTURA			
CASI	CLASSI		NOTE
	CU	INTESA SANPAOLO PROTEZIONE	
Non sostituisce altro motoveicolo già assicurato: si tratta di ulteriore motoveicolo (nuova immatricolazione o voltura) di persona fisica titolare di altra polizza relativa ad un veicolo uguale o di diversa tipologia o suo familiare convivente	Classe CU dell'ultimo Attestato di Rischio conseguito sul veicolo di riferimento già assicurato	Vedere tabella di conversione	Dati del veicolo di riferimento già assicurato (targa e data di nascita del proprietario) Dichiarazione in caso si tratti di veicolo di un familiare convivente
Sostituisce un altro motoveicolo dello stesso proprietario già assicurato, venduto, data in conto vendita, demolito o rubato da non più di 5 anni	CU risultante dall'Attestazione del motoveicolo precedente, in assenza vedere Provv. Ivass n. 72	Classe presente sull'Attestazione del motoveicolo precedente se già assicurato con Intesa Sanpaolo Protezione altrimenti Vedere Tabella 5 di Conversione	Documenti comprovanti la vendita o la demolizione o il furto della vettura sostituita
Non sostituisce altro motoveicolo già assicurato: rischio che si assicura per la prima volta	14	14	

4. ALTRI CASI			
CASI	CLASSI		NOTE
	CU	INTESA SANPAOLO PROTEZIONE	
Motoveicolo già assicurato: utilizzo della classe di merito all'interno dello stesso nucleo familiare	Classe CU dell'ultimo Attestato di Rischio conseguito sul veicolo di riferimento già assicurato	Vedere tabella Assegnazione	Se il veicolo è senza sinistri per 5 anni più l'anno in corso è possibile, al momento del rinnovo del contratto, utilizzare la migliore classe di merito appartenente ad un altro veicolo, di proprietà di un familiare stabilmente convivente o dello stesso proprietario
Motoveicolo assicurato all'estero con polizza scaduta da meno 5 anni	Vedere tabella Assegnazione		In caso di polizza scaduta da più di 15 giorni (ma meno di 5 anni): dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza l'auto non ha circolato
Motoveicolo assicurato all'estero con polizza scaduta da più di 5 anni	18	18	
Motoveicolo assicurato con polizza di durata inferiore all'anno, scaduta da meno di 5 anni	CU in corso sulla polizza		Ultima polizza In caso di polizza scaduta da più di 15 giorni (ma meno di 5 anni): dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza l'auto non ha circolato
Motoveicolo assicurato con polizza di durata inferiore all'anno, scaduta da più di 5 anni	18		
Mancata consegna dell'Attestazione di Rischio o della carta di circolazione e relativo foglio complementare o del certificato di proprietà o dell'appendice di cessione del contratto	18		
Motoveicolo assicurato con altra Compagnia in liquidazione	CU in corso sulla polizza		Copia dell'ultima polizza e della richiesta inviata alla Compagnia o al commissario liquidatore per avere l'ultimo Attestato di Rischio

Tabella 5

Conversione tra la Classe (CU) indicata nell'Attestato di Rischio e la Classe di merito Interna di Intesa Sanpaolo Protezione

Classe CU di assegnazione	Classe Interna Intesa Sanpaolo Protezione
1 da + anni	S1
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18

Tabella 6. Evoluzione classi interne

	Sinistri con Malus				
	0	1	2	3	4 o +
SuperBonus 7	SuperBonus 5	3	6	9	12
SuperBonus 6	SuperBonus 5	3	6	9	12
SuperBonus 5	SuperBonus 5	3	6	9	12
SuperBonus 4	SuperBonus 5	3	6	9	12
SuperBonus 3	SuperBonus 4	3	6	9	12
SuperBonus 2	SuperBonus 3	3	6	9	12
SuperBonus 1	SuperBonus 2	3	6	9	12
1	SuperBonus 1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18
Malus 1	18	18	18	18	18
Malus 2	18	18	18	18	18
Malus 3	18	18	18	18	18
Malus 4	18	18	18	18	18
Malus 5	18	18	18	18	18
Malus 6	18	18	18	18	18
Malus 7	18	18	18	18	18
Malus 8	18	18	18	18	18

Classe interna di provenienza

Tabella T - Tabella Classi di merito

Coefficienti associati alla classe Bonus/Malus di appartenenza

MOTOCICLI		CICLOMOTORI	
BM	Coef	BM	Coef
S7	0,768	S7	0,768
S6	0,768	S6	0,768
S5	0,768	S5	0,768
S4	0,786	S4	0,786
S3	0,804	S3	0,804
S2	0,827	S2	0,827
S1	0,845	S1	0,845
1	0,867	1	0,867
2	0,883	2	0,883
3	0,901	3	0,901
4	0,920	4	0,920
5	0,955	5	0,955
6	0,990	6	0,990
7	1,040	7	1,040
8	1,090	8	1,090
9	1,155	9	1,155
10	1,235	10	1,235
11	1,325	11	1,325
12	1,430	12	1,430
13	1,600	13	1,600
14	1,800	14	1,800
15	2,020	15	2,020
16	2,260	16	2,260
17	2,550	17	2,550
18	2,750	18	2,750
M1	2,900	M1	2,900
M2	2,900	M2	2,900
M3	2,900	M3	2,900
M4	2,900	M4	2,900
M5	2,900	M5	2,900
M6	2,900	M6	2,900
M7	2,900	M7	2,900
M8	2,900	M8	2,900

ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito l'"Informativa")

Ad esempio eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui Lei è già cliente; soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; società che svolgono attività di gestione relative al dispositivo "Viaggia con me Box" per le polizze che ne prevedono l'installazione

Informazioni tecniche relative al veicolo, attestato di rischio, verifica della copertura assicurativa, etc.

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE

L'informativa si rivolge a tutti i clienti e a tutti coloro che, a vario titolo, sono collegati agli stessi, i cui dati ci sono stati forniti da altri soggetti nelle fasi precontrattuali o in esecuzione di un contratto (ad esempio: contraente, assicurato, richiedenti il preventivo e/o eventuali legali rappresentanti, proprietario del veicolo assicurato se diverso dal contraente o proprietario del veicolo del quale si intende utilizzare la classe di merito nel caso di agevolazione della c.d. "Legge Bersani - L. 104/2008", richiedente il preventivo, danneggiati e/o eventuali loro legali rappresentanti).

Il contenuto aggiornato dell'informativa potrà essere consultato nella sezione "Privacy" del sito www.intesasanpaoloprotezione.com

1. COSA SI INTENDE PER TRATTAMENTO DI DATI? CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E QUALI SONO I DATI DI CONTATTO?

Il GDPR definisce il "**dato personale**" come "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile".

Il GDPR definisce anche puntualmente cosa si intende per "**trattamento**", ossia "qualunque operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione."

In qualità di "**Titolare del trattamento**", Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., società del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, agendo nel pieno rispetto di principi di correttezza, liceità e trasparenza, determina i mezzi e le finalità di ognuna di queste "operazioni" che coinvolge, anche solo potenzialmente, i tuoi dati personali, tutto ciò garantendo la tua riservatezza e tutelando appieno i tuoi diritti.

Questi sono i riferimenti utili **per contattarci**:

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., Sede legale: Via San Francesco d'Assisi 10 – 10122 Torino.

comunicazioni@pec.intesasanpaoloprotezione.com

www.intesasanpaoloprotezione.com

2. CHI È IL "RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI"? COME LO PUOI CONTATTARE?

Il "Responsabile della protezione dei dati" (DPO – Data Protection Officer) è una figura di garanzia che abbiamo provveduto a nominare e a cui ci si potrà rivolgere per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e per esercitare i diritti previsti dal GDPR, contattandolo al seguente indirizzo e-mail:

dpo@intesasanpaoloprotezione.com

3. QUALI DATI PERSONALI TRATTIAMO?

I dati personali che trattiamo e proteggiamo appartengono alle seguenti categorie:

- **dati identificativi e anagrafici**, come il nome e il cognome, la denominazione, il codice fiscale, la partita IVA, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo di residenza/domicilio, il domicilio fiscale, l'indirizzo di corrispondenza, il genere, la nazionalità, e i dati relativi ai documenti identificativi;
- **dati relativi all'immagine**, come la fotografia presente sul documento identificativo;
- **dati di contatto**, come il numero del telefono fisso e del cellulare, l'indirizzo e-mail e la PEC;
- **dati relativi alla situazione personale e familiare**, come lo stato civile e la composizione del nucleo familiare;
- **dati appartenenti a categorie "particolari"**, ad esempio eventuali dati biometrici e i dati relativi alla salute. Si tratta dei dati che in passato erano definiti "sensibili" e richiedono una protezione "particolare" ed uno specifico consenso.

Inoltre, per le sole polizze Motor, trattiamo:

- **dati derivanti dall'utilizzo del dispositivo "ViaggiaconMe"**, qualora la polizza preveda l'installazione della box;
- **dati acquisiti da pubbliche banche dati**,
- **dati dei soggetti terzi** interessati dal contratto assicurativo (ad esempio contraente, proprietario del veicolo assicurato se diverso dal contraente o proprietario del veicolo del quale si intende utilizzare la classe di merito nel caso di agevolazione della c.d. "Legge Bersani - L. 104/2008", danneggiati e/o eventuali loro legali rappresentanti).

4. PERCHÉ TI CHIEDIAMO DI FORNIRCI I TUOI DATI?

Abbiamo bisogno dei tuoi dati per istruire, concludere e dare corretta esecuzione ai contratti e per adempiere ai relativi obblighi di legge.

Trattiamo inoltre i tuoi dati per finalità di promozione di prodotti e servizi della Società e del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Se deciderai di non fornirci i tuoi dati, ci troveremo nell'impossibilità di attivare alcuni dei nostri servizi e di dare esecuzione ai contratti.

5. DA CHI RACCOGLIAMO I TUOI DATI? COME LI TRATTIAMO?

I dati che trattiamo possono avere provenienza:

- **Diretta**: se ce li hai comunicati tu nelle occasioni in cui hai interagito con noi;

- **Indiretta:** se li abbiamo raccolti da terzi (ad esempio dal contraente di polizza) o da fonti accessibili al pubblico (ad esempio dalla Camera di Commercio e da Albi Professionali e da altre Banche Dati di settore), in osservanza delle normative di riferimento. Ci prendiamo in ogni caso cura dei tuoi dati: li trattiamo mediante strumenti manuali, informatici e telematici e ne garantiamo la sicurezza e la riservatezza.

I tuoi dati possono essere utilizzati all'interno di processi decisionali automatizzati implementati dalla società al fine di dare esecuzione al contratto e/o far fronte ad adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente (per esempio all'interno dei processi di disdetta dei contratti sottoscritti dalla clientela). L'elenco completo dei trattamenti decisionali automatizzati agiti dalla società è descritto nell'allegato "processi decisionali automatizzati agiti da Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A." sempre disponibile nella versione più aggiornata nella sezione Privacy del sito www.intesasanpaoloprotezione.com

6. SU QUALI BASI SI FONDANO I TRATTAMENTI CHE EFFETTIAMO? PER QUALI FINALITÀ TRATTIAMO I TUOI DATI?

Il trattamento dei dati personali è lecito solamente se la sua finalità è sostenuta da una base giuridica valida, ricompresa cioè tra quelle previste dal GDPR.

Ti mostriamo sinteticamente, in corrispondenza dei diversi fondamenti giuridici previsti, quali sono i trattamenti che effettuiamo e le finalità che perseguiamo.

LA BASE GIURIDICA	LE NOSTRE FINALITÀ
<p>a) Consenso (art. 6.1 lettera a) del GDPR e art. 9.2 lettera a) del GDPR)</p> <p>----- -----</p> <p>Questi trattamenti sono possibili solo se hai rilasciato il consenso per la specifica finalità. Hai sempre e comunque il diritto di revocare la totalità o parte dei consensi rilasciati.</p>	<p><u>Effettuiamo</u> attività di marketing diretto e indiretto ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - svolgiamo attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di società terze ed effettuiamo indagini di mercato e di customer satisfaction sia attraverso l'uso di posta cartacea e di chiamate telefoniche tramite operatore; - comunichiamo ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Assicurazioni, Banche, SIM, SGR), che provvederanno a fornirti una propria informativa, per lo svolgimento, da parte loro, di attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi. <p><u>Trattiamo</u> dati appartenenti a categorie "particolari" solo se strettamente necessario per finalità specifiche, ad esempio per la verifica dell'assumibilità del rischio e delle clausole di esclusione, attraverso l'analisi del questionario sanitario e/o del rapporto di visita medica, nell'ambito della gestione dei sinistri, o dell'attività di monitoraggio della corretta esecuzione delle prestazioni effettuate dalle eventuali terze parti coinvolte (ad es.: strutture sanitarie convenzionate).</p>
<p>b) Contratto e misure precontrattuali (art. 6.1 lettera b) del GDPR)</p>	<p><u>Prestiamo</u> i servizi richiesti e diamo esecuzione ai contratti o agli atti relativi alle fasi precontrattuali.</p>
<p>c) Obbligo di legge (art. 6.1 lettera c) del GDPR)</p>	<p><u>Adempiamo</u> a prescrizioni normative, ad esempio in ambito fiscale e in materia di anticiclaggio, di anticorruzione e di prevenzione delle frodi nei servizi di pagamento.</p> <p><u>Adempiamo</u> a disposizioni dell'Autorità, ad esempio in relazione a richieste specifiche dell'Autorità Giudiziaria e/o delle Autorità di Vigilanza (IVASS, COVIP, Garante Privacy, ecc.).</p>
<p>d) Legittimo interesse (art. 6.1 lettera f) del GDPR)</p>	<p><u>Perseguiamo interessi legittimi</u> nostri o di terzi, che si dimostrino leciti, concreti e specifici, dopo aver appurato che ciò non comprometta i tuoi diritti e le tue libertà fondamentali.</p> <p>Tra questi rientrano, ad esempio, la sicurezza fisica, la sicurezza dei sistemi IT e delle reti, la prevenzione delle frodi e la produzione di statistiche, l'esercizio e la difesa di un diritto, la gestione delle operazioni societarie, le attività di caring rivolte alla clientela, lo sviluppo e aggiornamento di modelli predittivi e descrittivi, nonché il trasferimento dei dati personali all'interno del Gruppo Intesa Sanpaolo per finalità amministrative.</p> <p>Utilizziamo, inoltre, il legittimo interesse per lo scambio di informazioni con le società del Gruppo ISP, per finalità amministrative e nell'ambito della gestione congiunta del cliente condiviso, che si fonda sul modello distributivo di Gruppo. Tale attività è volta a garantire una consulenza efficace, basata sulla adeguata conoscenza dei clienti, nonché alla creazione di una offerta di prodotti e servizi adeguati alle reali esigenze degli stessi.</p> <p>L'elenco completo degli interessi legittimi che perseguiamo è descritto nell'allegato "Gli interessi legittimi" sempre disponibile nella versione più aggiornata nella sezione "Privacy" del sito www.intesasanpaoloprotezione.com</p>

7. CHI POTREBBE RICEVERE I DATI CHE CI HAI FORNITO?

Possiamo comunicare i tuoi dati ad altri soggetti, sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea, ma **solo per le specifiche finalità indicate in informativa secondo le basi giuridiche previste dal GDPR**.

Possono essere destinatari dei tuoi dati:

- le **Autorità** (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc...) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); Banca d'Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI ecc. Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).
- i **sistemi pubblici informativi** istituiti presso le pubbliche amministrazioni, tra cui il PRA (Pubblico Registro Automobilistico);
- soggetti appartenenti al **Gruppo Intesa Sanpaolo**, ad esempio in qualità di distributori dei nostri prodotti assicurativi e fornitori di servizi, nominati responsabili esterni del trattamento per conto della Società;
- i **Soggetti terzi** (società, liberi professionisti, etc...), ad esempio:
 - soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
 - agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc.);
 - società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
 - fondi sanitari, casse sanitarie, società di mutuo soccorso;
 - medici e strutture sanitarie convenzionate;
 - società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ultima attività di consulenza e assistenza;
 - soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
 - organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
 - gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
 - elevazione della qualità dei servizi;
 - altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;
 - società terze in qualità di provider per la gestione del dispositivo "ViaggiaconMe" per le polizze per cui è prevista la sua installazione.

L'elenco dei destinatari dei dati personali è disponibile alla sezione Privacy del sito

www.intesasanpaoloprotezione.com.

8. COME PROTEGGIAMO I TUOI DATI QUANDO LI TRASFERIAMO FUORI DALL'UNIONE EUROPEA O A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI?

Di norma trattiamo i tuoi dati all'interno dell'Unione Europea; **per motivi tecnici od operativi**, potremmo però trasferire i dati verso:

- paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali che, secondo quanto stabilito dalla Commissione Europea, garantiscono un livello di protezione adeguato;
- altri paesi, basandoci, in questo caso, su una delle "garanzie adeguate" o su una delle specifiche deroghe previste dal GDPR.

Inoltre, i tuoi dati possono essere trasmessi, per finalità connesse alla **prevenzione e di contrasto del terrorismo e del suo finanziamento**, alle Autorità pubbliche degli Stati Uniti d'America, con cui l'Unione Europea ha concluso uno specifico accordo.

9. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI?

Per obbligo di legge conserviamo i tuoi dati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui sei parte; ovvero per 12 mesi dall'emissione del preventivo richiesto, nel caso questo in cui non si trasformi in contratto.

Li tratteremo per un periodo maggiore esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge o per perseguire un interesse legittimo, nostro o di terzi.

10. QUALI SONO I TUOI DIRITTI?

Il GDPR attribuisce alle persone fisiche, ditte individuali e/o liberi professionisti ("Interessati") specifici diritti, tra i quali il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, nonché la possibilità di opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento. È inoltre contemplato il diritto di richiedere un intervento umano laddove sia previsto un processo decisionale automatizzato (compresa la profilazione).

Per esercitare i tuoi diritti puoi scrivere alla casella mail dpo@intesasampaoloprotezione.com

Effettueremo **gratuitamente** tutte le azioni e le comunicazioni necessarie. Solo qualora le tue richieste dovessero dimostrarsi manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, potremo addebitarti un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le tue richieste.

Fatto salvo il tuo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenessi che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrai proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

I tuoi diritti sono meglio descritti nel documento "I diritti degli interessati" disponibile sulla sezione "Privacy" del sito www.intesasampaoloprotezione.com

ALL. 1 – I DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Opposizione (ex art.21 GDPR): qualora i tuoi dati personali siano trattati da noi per finalità di marketing diretto, hai il diritto di opperti in qualsiasi momento al trattamento e all'eventuale attività di profilazione ad esso connessa; se eserciti questo diritto, i tuoi dati personali non saranno più oggetto di trattamento per questa finalità. Puoi esercitare il diritto di opperti anche relativamente ai trattamenti che effettuiamo per eseguire compiti di interesse pubblico, per esercitare pubblici poteri o per perseguire un legittimo interesse nostro o di terzi. In questi casi il trattamento non sarà più effettuato a meno che non ci siano motivi che ci obbligano a procedere oppure esso sia necessario per accertare, esercitare o difendere in giudizio un diritto.

Processo decisionale automatizzato compresa la profilazione (ex art.22 GDPR): di norma non assumiamo decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato dei tuoi dati personali se non in specifici ambiti ed esclusivamente quando la decisione è relativa alla conclusione o l'esecuzione di un contratto, si basa sul tuo consenso esplicito oppure è autorizzata dalla legge. Nei primi due casi (contratto e consenso) garantiamo il tuo diritto di ottenere l'intervento umano, di esprimere la tua opinione e di contestare la decisione. Hai sempre il diritto di ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata, sull'importanza e sulle conseguenze dei trattamenti automatizzati.

Accesso (ex art.15 GDPR): hai il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso, da parte nostra, un trattamento di dati personali che ti riguardano, di avere informazioni sul trattamento in corso e di ricevere copia dei dati.

Cancellazione (ex art.17 GDPR): il GDPR prevede una serie di casi in cui hai il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che ti riguardano (ad esempio se i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati trattati oppure se hai revocato il consenso su cui si basa il trattamento e non sussiste altro fondamento giuridico per attuarlo).

Limitazione (ex art.18 GDPR): il GDPR prevede una serie di casi in cui hai il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che ti riguardano (ad esempio per il periodo necessario ad effettuare le opportune verifiche sui dati personali dei quali hai contestato l'esattezza).

Portabilità (ex art.20 GDPR): il GDPR prevede una serie di casi in cui hai il diritto di ricevere i dati personali che ci hai fornito e che ti riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico. Il GDPR tutela altresì il tuo diritto di trasmettere questi dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte nostra.

Rettifica (ex art.16 GDPR): hai il diritto di rettifica dei dati personali inesatti che ti riguardano e l'integrazione dei dati incompleti.

Reclamo (ex art.77 GDPR): se ritieni che il trattamento dei tuoi dati da parte nostra stia avvenendo in violazione della normativa sul trattamento dei dati personali, hai diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali competente.

ALL. 2 - GLI INTERESSI LEGITIMI

L'art. 6.1, lettera f) del **REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (GDPR - General Data Protection Regulation)** ci autorizza a trattare i dati personali che ti riguardano senza la necessità di chiederti un consenso, laddove il trattamento sia necessario per il perseguimento di un legittimo interesse nostro o di terzi, a condizione che tale interesse non prevalga sui tuoi interessi, sui tuoi diritti e sulle tue libertà fondamentali.

Ti ricordiamo che, ai sensi dell'art. 21 del GDPR hai il **diritto di opposti in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che ti riguardano, qualora il trattamento venga effettuato per il perseguimento di un nostro interesse.**

In caso di tua **opposizione**, ci asterremo dal trattare ulteriormente i tuoi dati personali a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sui tuoi interessi, diritti e libertà), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

Elenco degli interessi legittimi perseguiti dal Titolare:

- **presidio della sicurezza fisica**, intesa come sicurezza delle persone e del patrimonio aziendale, anche attraverso l'acquisizione di immagini e video nell'ambito di sistemi di videosorveglianza;
- **presidio della sicurezza dei sistemi IT** e delle reti a tutela della riservatezza, integrità e disponibilità dei dati personali;
- adozione di presidi idonei alla **prevenzione delle frodi** e di **altri rischi** (ad esempio in materia di responsabilità amministrativa degli enti, di antiriciclaggio e di anticorruzione) in adempimento di obblighi giuridici gravanti sul Titolare;
- **esercizio e difesa di un diritto** (compreso il diritto di credito), in qualsiasi sede;
- **trasmissione** di dati personali **all'interno del Gruppo Intesa Sanpaolo**:
 - per fini amministrativi interni;
 - per la gestione congiunta della clientela condivisa dalle società del Gruppo
 - per la corretta gestione della consulenza offerta dai distributori dei nostri prodotti assicurativi sulla clientela condivisa
 - per la creazione di un'offerta adeguata di prodotti e servizi basata sulle reali esigenze della clientela
- **trattamento di dati personali di soggetti terzi** nell'ambito dell'esecuzione di accordi e/o contratti con controparti della Banca, anche in fase precontrattuale;
- **svolgimento di attività non riconducibili all'esecuzione di contratti ma pertinenti al rapporto di clientela** (ad esempio assistenza e "caring" alla clientela);
- **gestione di operazioni societarie e strategiche** quali, ad esempio fusioni, scissioni e cessioni di ramo d'azienda;
- **gestione del rischio assicurativo** a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori);
- **sviluppo e aggiornamento di modelli predittivi e descrittivi** attraverso la produzione di statistiche e di reportistica con le seguenti finalità:
 - definizione di nuovi prodotti e servizi;
 - verifica delle performance di prodotti e servizi per il miglioramento degli stessi;
 - verifica dell'efficacia di processi e/o dell'operatività delle strutture attraverso indagini di Instant Customer Feedback, ovvero questionari relativi allo svolgimento delle operazioni;
 - miglioramento della Data Quality;
 - costruzione di modelli generali di comportamento della clientela basati su analisi statistiche di informazioni di tipo quanti/qualitativo con lo scopo di mantenere adeguato lo standard dell'offerta di prodotti e servizi alle esigenze della clientela;
 - miglioramento dell'esperienza dell'utente sui siti web e sulle applicazioni;
 - l'effettuazione della stima automatica del danno al veicolo mediante l'acquisizione di immagini del sinistro ed eventuali dati della box.

ALL. 3 - PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI AGITI DA INTESA SANPAOLO PROTEZIONE S.p.A.

Nell'ambito della gestione delle richieste della clientela che pervengono alla Compagnia, abbiamo introdotto un sistema di smistamento delle stesse che porta ad una gestione automatizzata del processo di **elaborazione delle richieste di disdetta** delle polizze in scadenza.

Quando un cliente **decide di non rinnovare una polizza**, deve tempestivamente comunicarne per iscritto l'intenzione a Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A.

È stato quindi introdotto un sistema decisionale automatizzato che, sulla base di quanto previsto dalla normativa di riferimento e riportato nelle condizioni di assicurazione del prodotto sottoscritto, procede alla elaborazione della richiesta **dandone immediato corso o**, nel caso in cui tale richiesta non sia stata ricevuta nei termini previsti, **scadenziandola per la prima data utile successiva**.

Al termine del processo, il sistema provvede a **inoltrare un riscontro al cliente**, confermandogli l'avvenuta disdetta della polizza o l'eventuale presa in carico della richiesta per la scadenza successiva.

In ogni caso, garantiamo il tuo diritto di ottenere l'intervento umano, di esprimere la tua opinione ed, eventualmente, di contestare la decisione.

Si rimanda alla specifica sezione dell'informativa dedicata all'esercizio dei diritti dell'interessato



**INTESA SANPAOLO
PROTEZIONE**

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Via San Francesco d'Assisi 10, 10122 Torino comunicazioni@pec.intesasampaoloprotezione.com
Capitale Sociale Euro 27.912.258 - Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 - Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Socio Unico: Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125 Appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28